



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 15

ORIGINALE

Prot. n. 3969/2009

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

seduta del 20 MARZO 2009

Adunanza in prima convocazione

Oggetto:

NUOVO REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI

L'anno DUEMILANOVE (2009) questo giorno VENTI (20) del mese di MARZO alle ore 19:30 in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze;

In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dal D Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale

Fatto l'appello, risultano presenti:

BENTINI PIERGIORGIO	S	RAVA PAOLO	S
CAVALLO REMO	S	RICCI MAURO	S
CELLINI ANGELO	S	SALVATORI ALESSANDRO	S
CIGNANI BRUNO	S	STANGHELLINI EVO	N
CONTI GIULIANA	S	TURA DANIELE	N
ERRANI ERIO FRANCO	S	VENTURI MORENA	N
ERRANI LAURA	N	VICCHI VITTORIO	S
GALLEGATI GIANCARLO	N	ZACCHERINI LUIGI	N
MASTROLUCA ANTONIO	S	VANICELLI PIETRO	S
MEINARDI EMANUELE	S	CIGNANI GIORDANO	S
MORFINO RICCARDO WALTER	S		

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

BOSI ENZO	S	PASI FABIO	S
CASTELLARI GIANLUIGI	S	SILVESTRI MARIO	S
DONATI PAOLO	S	TANESINI DANIELE	S
FACCHINI MARIA GIOVANNA	S		

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale)


Assume la presidenza il Sig. VANICELLI PIETRO - Sindaco, assistito dal Segretario Generale D SSA ANNA MARIA DELLACASA BELLINGEGNI

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:

1) BENTINI PIERGIORGIO 2) CIGNANI BRUNO 3) MEINARDI EMANUELE

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica



OGGETTO N. 3 : NUOVO REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI
PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI

Il Sindaco cede la parola all'Ass. Bosi che illustra la proposta di deliberazione;

Entra il Consigliere Gallegati, presenti n.16;

Il Sindaco mette ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'allegata proposta delibera relativa all'oggetto;

Visti i pareri di cui all' Art. 49, comma 1, D.L vo 18/8/200 n.267;


A seguito di votazione unanime resa in forma palese che dà il seguente risultato: presenti n.16 ,
favorevoli n.16;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Allegati:

- Proposta/pareri;
- Nuovo regolamento;



SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Sportello Unico del Territorio

Proposta di deliberazione

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/02/1998 è stato approvato il regolamento sulle concessioni di aree comunali per l'esercizio di spettacoli viaggianti e circhi equestri;

Preso atto delle richieste avanzate dalle Associazioni di categoria degli spettacoli viaggianti circa l'addivenire ad un aggiornamento del vigente regolamento per farlo corrispondere sempre più alle reali esigenze ed aspettative della categoria;

Ritenuto di dover inoltre aggiornare il citato regolamento con le norme di cui al D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";

Visto il verbale della Commissione Consultiva Spettacoli viaggianti prot. n. 13442/08 seduta del 04/12/2008;

Visto il nuovo testo del regolamento per le concessioni di aree comunali per l'esercizio di spettacoli viaggianti e circhi equestri predisposto dal servizio competente;

Visti i pareri favorevoli delle Associazioni di categoria degli spettacoli viaggianti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente in materia espresso in data 05/03/2009;

Visto:

la legge 18/03/1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

il D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";


il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, formulato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

Di approvare il nuovo regolamento sulle concessioni di aree comunali per l'esercizio di spettacoli viaggianti e circhi equestri nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

di dare atto che il nuovo testo approvato con il presente atto sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/02/1998.



Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI

**Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Sportello Unico del Territorio**

REGOLARITA' TECNICA art. 49, D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267


PARERE FAVOREVOLE

Russi, - 6 MAR 2009



Firma
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORTELLO UNICO DEL TERRITORIO
Dott. Guido Foschini

Firma



NUOVO REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni generali.

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio di circhi equestri e di spettacoli viaggianti sia come attrazioni costituenti un parco di divertimento sia come altri impianti non costituenti un parco di divertimento, sono disciplinate, oltre che dalla legge 18/03/1968 n. 337, dalle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante di cui al D. M. 18 maggio 2007 e dalle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II

PARCHI DI DIVERTIMENTO


Art. 2 - Definizione parco di divertimento.

Per parco di divertimento si intende un complesso di attrazioni superiore a 5 (cinque). Le attrazioni sono suddivise secondo i gruppi disciplinati dalla L. 18/03/1968 n. 337 :

- Piccole Attrazioni
- Medie attrazioni
- Grandi attrazioni

La Giunta Comunale delibera l'organico annuale e può disporre variazioni, qualora si renda necessario in relazione alla funzionalità dell'allestimento del parco o per altri motivi contingenti. L'eventuale variazione è attuata per il solo anno nel quale è stabilita, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all' art. 5 qualora via sia tempo sufficiente per la sua convocazione.

La localizzazione e le dimensioni degli spazi sono riportate nell'allegata planimetria.



Art. 3 - Concessione aree.

La concessione delle aree per la installazione del parco tradizionale è rilasciata dal Comune ad ogni singolo esercente al quale la domanda è stata accolta.

Le concessioni di aree sono rilasciate direttamente dal Comune ad ogni singolo esercente, che ne abbia fatto richiesta purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 N. 773, del D.P.R. 616/77 ed in regola con le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante di cui al D. M. 18 maggio 2007.

L'installazione delle attrazioni deve avvenire nel rispetto delle norme in materia.

Qualora, per prevedibili motivi di pubblico interesse, all'atto dell'impianto non fosse possibile mantenere la concessione, il Comune si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l'impresa concessionaria possa opporre nulla in contrario o chiedere indennità di sorta.

Compatibilmente con la disponibilità dell'area, a richiesta motivata e documentata dell'impresa concessionaria, mediante un preavviso di 15 gg. Il Comune si riserva la facoltà di differire il periodo della concessione.

Le aree per i parchi di divertimento, per circhi equestri e per le altre manifestazioni di spettacoli viaggianti in genere, sono quelle espressamente indicate dall'Amministrazione Comunale ai sensi della L. 18/03/1968 n. 337.

Per alcune particolari attrazioni, a giudizio insindacabile del Comune, possono essere adibite aree pubbliche diverse da quelle sopra indicate.


In mancanza di aree pubbliche, o in alcuni casi in aggiunta, possono essere usate anche aree private preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 4 - Organizzazione del parco divertimenti.

Per l'organizzazione del parco divertimenti della tradizionale manifestazione denominata " Fira di Sett Dulur ", la Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 5 stabilisce:

- La data d' inizio e di cessazione dei parchi divertimenti,
- Gli orari quotidiani di apertura e di chiusura dei parchi,
- Il numero e il tipo delle attrazioni ammesse al parco per l'anno in corso,
- L'eventuale organizzazione di manifestazioni collaterali e integrative,
- Le necessità logistiche circa la collocazione delle attrazioni e dei cariaggi e delle carovane di abitazione per i parchi.

Indipendentemente dalla durata del parco l'Amministrazione Comunale potrà stabilire le date a partire dalle quali ciascun esercente dovrà, per ovviare alla perdita del posto e dei diritti preferenziali per l'anno in corso, aver provveduto obbligatoriamente all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al parco ed effettuato il collaudo. Gli operatori che senza giustificato motivo abbandonino il parco prima del tempo stabilito oppure, dopo l'accoglimento della loro domanda di partecipazione, non completino la pratica nel tempo stabilito, risultino non aver provveduto ai pagamenti richiesti dal Comune, o comunque non partecipano di fatto alla manifestazione, sono puniti con l'esclusione dalla partecipazione al parco nell'anno successivo, senza però perdere il diritto eventualmente acquisito di appartenenza all'organico del parco.



Art. 5 - Commissione Consultiva.

Entro il mese di GIUGNO di ogni anno il Comune, convoca presso la Sede Municipale una commissione, a carattere consultivo, così composta:

- Assessore delegato – Presidente
- Comandante Polizia Municipale o un suo delegato – membro
- N. 1 rappresentante di ogni organizzazione sindacale di categoria, presenti a livello locale – membro.
- N. 1 rappresentante di ogni confederazione locale nel settore del commercio – membro.

E' ammessa la delega, da presentarsi per iscritto, dei componenti la Commissione ad altro rappresentante per non più di due sedute consecutive.

La commissione consultiva esprime parere sull'organizzazione del parco, sulla sua funzionalità e sui tempi di attuazione.

Art. 6 - Gestione dell'attrazione.


Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente l'attrazione, eventualmente coadiuvato da un componente ultrasedicenne il suo nucleo familiare, essendo vietata ogni forma di sub – concessione.

In caso di violazione della presente norma, la concessione sarà revocata e tanto il concessionario che il sub – concessionario verranno esclusi per l'anno successivo dalla possibilità di fruire di aree comunali con perdita dei diritti eventualmente acquisiti fino a quel momento.

Art. 7 - Presentazione delle domande

Chi intende partecipare ai parchi di divertimento deve presentare la domanda, specificando e dichiarando quanto sottoindicato, almeno 4 (quattro) mesi prima dell'inizio della manifestazione, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento decorrerà, comunque dal 90^o giorno antecedente l'inizio della manifestazione:

1. generalità complete del richiedente;
2. stato di famiglia;
3. numero di codice fiscale;
4. tipo di attrazione che si intende installare (denominazione esatta come da nulla – osta ministeriale) ;
5. misure di ingombro dell'attrazione comprensive di eventuali pedane o appendici di servizio;
6. Numero di partita iva e numero iscrizione Camera di Commercio;
7. numero e misure di ingombro delle carovane – abitazioni e carri per il trasporto;
8. energia elettrica necessaria al funzionamento dell'attrazione espressa in kw. ;
9. per le rotonde premio e tiri vari deve essere indicato specificamente il gioco svolto (anelli, palline, pesci o altro).
10. fotocopia della licenza di cui all'art. 69 del I.U. leggi P.S.
11. R.D. 18/06/1931 n. 773 e all'art. 19 del D.P.R. 616/77 rilasciata dal Comune di residenza;



12. dichiarazione relativa all'anzianità di partecipazione alla manifestazione e anzianità di residenza nel comune indicato;
13. Planimetria catastale dell'area privata;
14. dichiarazione di disponibilità dell'area privata;
15. eventuale recapito telefonico ed ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

A seguito di accoglimento della domanda, per la definizione della pratica, salvo casi particolari espressamente autorizzati, dovranno essere prodotti anche i seguenti documenti prima dell'inizio della manifestazione:

1. verbale di collaudo statico dell' attrazione, non scaduto redatto da un tecnico abilitato;
2. certificato e collaudo di regolare esecuzione del montaggio e del fissaggio a terra della attrazione redatto da un tecnico abilitato;
3. documentazione tecnica relativa al collaudo delle strutture;
4. attestazione versamento della tassa di concessione comunale;
5. concessione suolo pubblico;
6. fotocopia polizza di assicurazione per danni conto terzi;
7. certificato di prevenzioni incendi nei casi previsti dalla legge.

Le domande presentate oltre il termine perentorio previsto e quelle che pur presentate entro il termine ma risultino incomplete della documentazione sopra indicata non saranno prese in considerazione risultando come non presentate.

Art. 8 - Criteri di concessione.


Per la concessione delle aree, fermo restando quanto stabilito dalla Giunta Municipale al precedente art.2, l'Amministrazione Comunale valuterà, in ordine preferenziale, i seguenti requisiti:

1. Frequentatori abituali (aventi diritti) ;
2. Numero di anni di frequenza al parco (anzianità di Piazza) ;
3. Numero di anni di presentazione della domanda ;

In condizione di parità verranno presi in esame i sottoindicati requisiti preferenziali:

- a) Essere Figli di abituali frequentatori, titolari di licenza rilasciata da Comune di residenza, con attrazione non direttamente concorrenziale tra quelle presenti nel parco, con priorità se aventi proprio nucleo familiare;”
- b) Avere anzianità di residenza effettiva e consolidata nel Comune di Russi, da almeno 3 anni ;
- c) Avere anzianità di residenza effettiva e consolidata in Provincia di Ravenna, da almeno 3 anni;
- d) Avere anzianità di residenza effettiva e consolidata nella Regione Emilia – Romagna, da almeno 3 anni.
- e) Anzianità di appartenenza alla categoria (/determinata dalle data di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività) ;

Valutati i requisiti di cui sopra verranno redatte n. 3 graduatorie, una per ogni gruppo di attrazioni di cui all'art. 2.



Acquisisce la qualifica di frequentatore abituale l'esercente che abbia frequentato il parco per 3 (tre) anni consecutivi.

Le concessioni UNA – TANTUM che siano state rilasciate ai sensi della normativa precedente e del precedente Regolamento NON MATURANO L'ANZIANITA' di frequenza.

art. 9 - Successione dell'anzianità di piazza

La successione di anzianità di Piazza è riconosciuta nei seguenti casi:

1. decesso del titolare
2. infermità o grave malattia che abbia compromesso le facoltà o le capacità lavorative del titolare.
3. rinuncia dell'attività

La successione è riconosciuta ai familiari e coadiuvati nella conduzione dell'attrazione da almeno 5 (cinque) anni, a condizione che resti di loro proprietà e sia gestita dagli stessi, previa presentazione di :

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 comprovante una delle condizioni sopraindicate ai punti 1 – 2 – 3 e la condizione di familiare coadiuvante da almeno 5 (cinque) anni ;
2. Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 del certificato di stato di famiglia comprovante la condizione familiare convivente da almeno 5 (cinque) anni.

Art. 9 bis – Aspettativa e assenza giustificata


L'avente diritto, ottenuta la concessione relativa alla partecipazione al parco, al fine di esplicitare la propria attività in altra località, può ottenere, con istanza formale depositata in Comune entro il termine perentorio del 31 Luglio, di non partecipare al medesimo con una o più attrazioni. Una nuova aspettativa potrà essere richiesta solo a far data dal 5° anno successivo all'anno della precedente concessione.

Decorso il sopradescritto termine del 31 Luglio, ogni concessionario, esclusivamente per giustificati e documentati motivi di forza maggiore ritenuti validi dal Comune, può, previa istanza formale, chiedere di non partecipare al parco o limitare le attrazioni già inserite nell'organico.

A tal fine si intendono per "motivi di forza maggiore" esclusivamente le gravi problematiche connesse alla salute del concessionario, della famiglia del medesimo ed i rilevanti guasti dell'attrazione.

L'assenza per aspettativa e per motivi di forza maggiore di cui ai commi che precedono, non pregiudicano i diritti acquisiti.

Al di fuori di quanto sopraesposto ogni assenza del concessionario comporterà la decadenza dei diritti acquisiti per la singola attrazione.



Art. 10 - Anzianità

Si acquisisce anzianità e quindi diritto ad essere inseriti nell'organico di un parco di divertimento dopo tre anni di frequenza continuativa con la stessa attrazione.

Per frequenza si intende l'esercizio dell'attività per il periodo stabilito preventivamente autorizzato.

Art. 11 - Attrazione di novità.

Per le attrazioni definite novità ai sensi del presente articolo il termine perentorio di mesi 4 (quattro) di cui all'art. 7 comma 1° è ridotto a mesi 1 (uno).

Ogni anno può essere rilasciata "una Tantum" la concessione per un' attrazione di tipo nuovo.

E' considerata attrazione di novità, di cui all'art. 2 un mestiere che non sia mai stato presente nel parco divertimenti in oggetto, che sia di recente produzione, e che si distingua sotto il profilo delle "novità" e che sia quindi peculiare nella sua funzionalità e spettacolarità.

All'attrazione di novità verrà rilasciata concessione "UNA TANTUM".

Qualora non vi sia un'attrazione di novità può essere rilasciata concessione una – tantum ad un altro mestiere in graduatoria nel gruppo "grandi attrazioni " a condizione che :

1. Le dimensioni siano non superiori a quelle stabilite per l'attrazione di novità;
2. non vi sia presente per l'anno in corso un mestiere identico.

Qualora alle condizioni suddette non sia possibile rilasciare concessione ad un mestiere del gruppo "grandi attrazioni ", si potrà procedere sempre nel rispetto delle condizioni sopra indicate ai punti 1 e 2, a rilasciare concessione una – tantum ad un mestiere in graduatoria appartenente ai seguenti gruppi con l'ordine di priorità sotto indicato :


- a) medie attrazioni
- b) piccole attrazioni

Art. 12 - Riconversione.

E' consentita la riconversione dell'attrazione alle seguenti condizioni e criteri:

1. non deve essere identica ad altre gestite da frequentatori abituali e se ne deve distinguere sostanzialmente ;
2. non sono causa di distinzione semplici variazioni di particolari ;
3. non deve aver dimensioni superiori all'attrazione precedente ;
4. la riconversione è consentita solamente a Ditte che abbiano frequentato il parco con altre attrazioni per tre anni consecutivi o più (frequentatori abituali) ;
5. il gestore dell'attrazione riconvertita mantiene l'anzianità acquisita con la precedente attrazione ;
6. qualora vi siano due o più domande di riconversione per lo stesso mestiere i criteri di concessione sono quelli indicati all'art. 8.

La riconversione è accolta con provvedimento del Responsabile.



Art. 13 - Sostituzione dell'attrazione.

L'operatore che sostituisce la propria attrazione senza preventiva autorizzazione perde il diritto alla partecipazione al parco di divertimento.

E' possibile modificare la superficie di ingombro dell'attrazione già autorizzata per giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dal Comune e sempre che non ne risulti danneggiata l'attività delle attrazioni limitrofe.

Art. 14 - Subingresso nell'attività.

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per causa di morte o per atto tra vivi comporta al subentrante il riconoscimento di diritti già acquisiti dal precedente titolare relativamente alla partecipazione alle manifestazioni di cui al presente regolamento, purchè sia provato l'effettivo trapasso dell'attività.

Art. 15 - Obblighi del gestore dell'attrazione.

Le attrazioni dovranno essere continuamente aperte ed illuminate durante gli orari di esercizio.

Il gestore dell'attrazione e titolare della relativa autorizzazione sarà responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e l'esercizio dell'attrazione (norme igienico – sanitarie, sicurezza dell'esercizio ecc...), esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno e molestia a persona e cose che potessero derivare indipendentemente dalla concessione rilasciata.

Gli operatori devono sempre presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza.


L'installazione delle attrazioni, preventivamente autorizzate deve avvenire alla presenza di un appartenente al corpo di Polizia Municipale e nel rispetto del luogo, confini e altre condizioni indicate dai componenti del corpo medesimo.

Art. 16 - Carovane di abitazione e carri di trasporto.

La sistemazione delle carovane di abitazione e trasporto in luoghi diversi da quelli ove ha luogo lo spettacolo, può avvenire esclusivamente nella ubicazione stabilita dal Comune e secondo le disposizioni impartite dal Corpo di Polizia Municipale mediante apposita Ordinanza.

Art. 17 - Emissioni sonore.

Le emissioni sonore relativa a tutte le manifestazioni o spettacoli di cui al presente regolamento, salvo i casi in cui, a seguito di specifiche prescrizioni contenute nella licenza d'esercizio, siano totalmente vietate, devono sempre essere contenuti nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché nei limiti previsti dalle vigenti norme di carattere nazionale, regionale e comunale, e comunque non devono mai arrecare disturbo alla quiete pubblica.



TITOLO III

CIRCHI EQUESTRI

Art. 18 - Circhi equestri.

L'assegnazione di aree per spettacoli di circhi equestri non può essere contemporanea a quella per il tradizionale parco di settembre.

Nel caso siano presentate due o più domande per l'installazione di circhi equestri nello stesso periodo, il Comune, sentito la Commissione culturale provvederà alla assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o di incaricati degli interessati o di incaricati degli stessi.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno avuto per ultimi la concessione.

Il concessionario di area per l'impianto di circo equestre deve provvedere, entro 15 gg. dalla data della concessione e pena la decadenza della stessa, al versamento di un congruo deposito cauzionale, garanzia della effettiva utilizzazione della concessione dei danni eventuali provocati al patrimonio comunale.



Art. 19 - Sanzioni.

Ogni inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, salvo diversamente previsto, sono punite mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e/o delle concessione dell'area già rilasciata.


Il Comune inoltre può sempre per motivi di pubblico interesse procedere alla revoca dell'autorizzazione e/o concessione.

Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico o del canone di concessione e il mancato rimborso degli oneri conseguenti all'occupazione e ad eventuali danni arrecati ai beni comunali comporta per il responsabile il divieto di operare nell'ambito del territorio comunale per tutto il periodo di morosità e per un ulteriore periodo di un anno successivamente alle data del saldo del debito.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 20 - Disposizioni integrative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme consuetudinarie riconosciute dal Comune e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SINDACO - VANICELLI PIETRO




IL SEGRETARIO GENERALE
DOSSA ANNA MARIA DELLACASA BELLINGegni

Bellingegni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta **che la presente deliberazione:**

- È stata affissa all'**Albo Pretorio** del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2009 con pubblicazione n _____;
- È stata comunicata alla **Prefettura di Ravenna** con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- È stata trasmessa al **Co.Re.Co.** per il controllo con comunicazione in prot n _____ in data _____;
- su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
 su richiesta del Prefetto
- È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D L.vo 18 agosto 2000 n 267;
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno 30 APR 2009 _____;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
 avendo il Co Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv n _____

Russi, li 19 GIU 2009



IL SEGRETARIO GENERALE

Bellingegni